

# VULNERABILITÀ E PROTEZIONE INTERNAZIONALE. INTRODUZIONE \*

di *Isabel Fanlo Cortés* \*\* e *Daniele Ferrari* \*\*\*

SOMMARIO: 1. "Soggetti vulnerabili" in che senso?. – 2. La vulnerabilità nelle fonti giuridiche sulla protezione internazionale. – 3. Questo volume.

## 1. "Soggetti vulnerabili" in che senso?

Questo volume raccoglie, almeno in parte, i contributi presentati in occasione d'un convegno svoltosi all'Università di Genova un paio di anni fa sui temi della protezione internazionale<sup>1</sup>. Da allora, esigenze legate all'aggiornamento di una materia in costante evoluzione normativa, oggi al centro del dibattito pubblico, unite all'opportunità di allargare lo sguardo ad ambiti non espressamente trattati in quella sede, ci hanno convinto a ripensare e ad ampliare il progetto editoriale originario, dando spazio a interventi di studiosi che non avevano preso parte ai lavori del convegno.

Rispetto al progetto iniziale è rimasto però fermo il proposito di utilizzare la, sia pur controversa, categoria della vulnerabilità come lente

---

\* Questo testo introduttivo è frutto di riflessioni condivise. Tuttavia, la stesura definitiva del primo e terzo paragrafo è da attribuirsi a Isabel Fanlo Cortés; quella del secondo paragrafo a Daniele Ferrari.

\*\* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

\*\*\* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena.

<sup>1</sup>Si tratta dei saggi di Matteo Buffa, Dany Carnassale, Daniele Ferrari, Damiano Fiorato e Francesco Mazza Galanti, qui pubblicati nella versione rielaborata da ciascun Autore.

in grado di cogliere ambivalenze e nodi problematici di un fenomeno di portata globale, qui analizzato soprattutto nelle sue dinamiche istituzionali e negli effetti che queste sortiscono sui vissuti dei soggetti protagonisti dei processi migratori.

Beninteso, la scelta del titolo del volume *I soggetti vulnerabili nei processi migratori* non vuole sottintendere l'idea che ci siano soggetti *invulnerabili* all'interno di questi processi, o fuori da essi. Come la riflessione filosofica ha da tempo posto in evidenza, la vulnerabilità, almeno se intesa come predisposizione a subire ferite, in senso letterale o in senso figurato<sup>2</sup>, rinvia infatti a una condizione *universale*, comune a tutti gli esseri umani<sup>3</sup>. Parrebbe una considerazione banale, se non fosse che nella sua elaborazione teorica essa ha assunto una potente carica sovversiva rispetto al modello di individuo autonomo, indipendente, perfettamente capace, veicolato dalla tradizione contrattualista di stampo liberale<sup>4</sup>. Muovendo dalla decostruzione del soggetto al centro della filosofia politica e del diritto moderno, specie la critica femminista, pur nella varietà delle sue espressioni, ha contribuito a gettare luce sul grande rimosso della tradizione liberale, vale a dire la dimensione della corporeità, della interdipendenza reciproca, della necessità di relazioni di cura, come cifra costitutiva della condizione umana di cui le politiche del diritto non possono disinteressarsi<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup>In questo senso v., tra gli altri, R.E. Goodin, *Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, University of Chicago Press, Chiacago, 1985, p. 110. Per un'analisi etimologica del termine 'vulnerabilità', relativamente nuovo nella lingua italiana, v. G. Maragno, *Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabilis, vulnus, vulnerare*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018, pp. 13-35.

<sup>3</sup>La vulnerabilità intesa nel nucleo di significato comune ai vari usi del termine come suscettibilità a essere feriti, letteralmente o in senso figurato, è ovviamente condizione comune anche agli animali non umani e agli esseri viventi in generale. Per una caratterizzazione della natura in termini di vulnerabilità così intesa, v. ad esempio H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it., Einaudi, Torino, 1990.

<sup>4</sup>C. Pateman, *The Sexual Contract*, Stantford University Press, Stantford (Ca.), 1988.

<sup>5</sup>B.S. Turner, *Vulnerability and Human Rights*, The Pennsylvania State University Press, University Park (PA), 2006; M.A. Fineman, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law & Feminism», 20, pp. 1-23; W. Rogers, C. Mackenzie, S. Doods, *Why Bioethics Needs a Concept of Vulnerability*, in «International Journal of Feminist Approaches to Bioethics», 5, 2, 2012, pp. 11-38.

In polemica a quello che Martha A. Fineman ha denominato il «mito dell'autonomia»<sup>6</sup>, l'idea della vulnerabilità come condizione ontologica degli esseri umani consente anche di prendere le distanze dalla concezione *particolaristica* di vulnerabilità diffusa in campo giuridico e sottesa a tutte quelle politiche e norme che tendono a individuare specifiche categorie di soggetti deboli o vulnerabili, destinatari di trattamenti differenziati in ragione di un deficit assunto come costitutivo dei soggetti stessi (la debolezza delle donne, la disabilità, la difficoltà di integrazione degli stranieri, e così via), rischiando così di occultare gli elementi culturali e sociali che contribuiscono a renderli tali<sup>7</sup>. Com'è stato osservato, tali politiche e norme, da un lato possono alimentare la vittimizzazione dei soggetti inseriti nei "gruppi vulnerabili", producendo effetti stigmatizzanti e di negazione dell'agency giuridica; dall'altro, sembrano presupporre l'idea, falsa, che la vulnerabilità (in un'accezione che evoca inevitabilmente alterità) sia una prerogativa *esclusiva* di certi gruppi, al di fuori dei quali la "norma" è costituita da soggetti dotati di autonomia, assunta ancora una volta come condizione di partenza e non, invece, come risultato, sempre relativo, che per essere perseguito necessita di strumenti giuridici, istituzionali, sociali<sup>8</sup>.

Sotto questo profilo, una prospettiva *universalista* (e non *particolaristica*) della vulnerabilità può contribuire a smascherare quei confini arbitrari che hanno consentito al soggetto moderno di coltivare l'illusione della propria invulnerabilità, portandolo a caratterizzare la vulnerabilità come caratteristica esclusiva di particolari individui e gruppi "altri". Un'illusione, peraltro, che le stesse logiche neoliberiste, attraverso la retorica del merito e della responsabilizzazione dell'individuo come imprenditore di sé stesso, unico artefice della propria condizione<sup>9</sup>, tendo-

---

<sup>6</sup>M.A. Fineman, *The Autonomy Myth. A Theory of Dependency*, The New Press, New York, 2004.

<sup>7</sup>L. Re, *Introduzione. La vulnerabilità tra etica, politica e diritto*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, Roma, 2018, pp. 7-26.

<sup>8</sup>M.G. Bernardini, *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2017, pp. 365-384; E. Pariotti, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., pp. 147-160, spec. p. 149; Th. Casadei, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., pp. 73-99.

<sup>9</sup>L'idea dell'individuo come imprenditore di se stesso, quale elemento chiave

no oggi a perpetuare, proprio in un contesto socio-economico di progressivo smantellamento della rete di protezione sociale fornita dalle istituzioni del welfare<sup>10</sup>.

Ovviamente, se gli esseri umani, in quanto tali, sono soggetti vulnerabili nel senso chiarito, non tutti lo sono alla stessa maniera: è indubbio, infatti, che alcune condizioni espongono determinati soggetti a specifiche forme di vulnerabilità; più in generale, quest'ultima assume manifestazioni e intensità diverse a seconda dei contesti e delle relazioni sociali che coinvolgono i singoli. Sotto questo profilo, la vulnerabilità individuale riveste una dimensione *particolare*, situata e contestuale<sup>11</sup>, del tutto compatibile con la sua dimensione universale. Rispetto alla concezione particolaristica che concentra l'attenzione su un'unica causa di fragilità comune a un insieme di individui (il sesso, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale non conforme, l'appartenenza a una minoranza religiosa, e così via), la dimensione particolare e contestuale della vulnerabilità consente di cogliere l'esperienza diversificata dei soggetti e la loro collocazione al crocevia di molteplici fattori potenzialmente vulneranti e discriminatori nella direzione suggerita dalla prospettiva intersezionale<sup>12</sup>.

Se dunque la vulnerabilità può essere considerata una condizione umana al contempo universale e particolare, l'altro tassello fundamenta-

---

del governo neoliberale che rinvia a un mutato ruolo dello Stato, era stata già catturata da M. Foucault, *Naissance de la biopolitique. Cours au College de Frances, 1978-1979*, (2004), trad. it. di M. Bertani, V. Zini, *La nascita della biopolitica*, Feltrinelli, Milano, 2005.

<sup>10</sup>B. Casalini, *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, cit., pp. 27-48, spec. p. 41.

<sup>11</sup>Questa dimensione coincide con la dimensione della vulnerabilità come posizione o posizionale, richiamata, sin dal titolo, nel saggio di Sciarba pubblicato in questo volume.

<sup>12</sup>La prospettiva intersezionale, per quanto non estranea al dibattito femminista precedente, viene teorizzata a partire dalla fine degli anni '80 dalla giurista statunitense Kimberlé Crenshaw, nota esponente del femminismo nero. V. K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «University of Chicago Legal Forum», 1989, pp. 139-167 ed Ead., *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 1991, pp. 1241-1299. A questa prospettiva si rifanno i contributi di Serughetti, Parolari e Sciarba qui raccolti.

le della riflessione sulla vulnerabilità è che tale condizione ha natura non solo originaria, ossia riconducibile a cause o fonti intrinseche in qualche modo ineliminabili (come l'età e/o lo stato di salute), ma anche derivativa. Essa cioè è ascrivibile a cause estrinseche, relazionali, socialmente prodotte, che hanno a che fare con i vari assetti economici, politici, culturali e giuridici in cui i soggetti si trovano inseriti. Assetti spesso responsabili di una distribuzione diseguale di vantaggi e privilegi non solo tra gruppi diversi di individui ma anche all'interno degli stessi gruppi.

A questo proposito, Judith Butler ha efficacemente parlato di *precarity* proprio per riferirsi alla distribuzione differenziale, economica e sociale della precarietà/vulnerabilità intesa in senso universale (*precariousness*), risultato del fatto che quest'ultima è in larga parte «dipendente dal modo in cui sono organizzate le relazioni economiche e sociali, nonché dalla presenza o dall'assenza di infrastrutture di sostegno e di istituzioni sociali e politiche»<sup>13</sup>.

Rispetto alla *precarity*, ossia alla distribuzione differenziale della vulnerabilità, il ruolo del diritto emerge in tutta la sua ambivalenza: da un lato, com'è stato osservato, i determinanti sociali ed economici che rendono alcuni individui particolarmente esposti a meccanismi di violenza, sfruttamento e discriminazioni, pongono sfide sempre più complesse sul piano della definizione di garanzie e tutele giuridiche richieste allo Stato e alle istituzioni<sup>14</sup>; dall'altro, sono proprio i meccanismi giuridici a contribuire non di rado all'istituzionalizzazione di quelle «forme contemporanee di abbandono economico e di privazione» riconducibili alle logiche neoliberiste responsabili di una distribuzione ineguale di svantaggi e privilegi<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>J. Butler, *Notes for a Performative Theory of Assembly*, 2015, trad. it. *L'alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell'azione collettiva*, Nottetempo, Milano, 2017, p. 188. Per Judith Butler dunque la vulnerabilità è universale nella forma della *precariousness*, ma al contempo è parcellizzata nelle forme della *precarity* e poiché secondo l'Autrice l'ontologia umana è in gran parte sociale, non possiamo conoscere la precarietà universale se non attraverso le forme della precarietà particolare/individuale. Sul punto v. B. Casalini, *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, cit., spec. pp. 37-42.

<sup>14</sup>S. Zullo, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto»*, in «Politica del diritto», 3, 2016, pp. 475-507, spec. p. 487.

<sup>15</sup>J. Butler, *Vita buona e vita cattiva*, in Ead., *A chi spetta una buona vita?*, Nottetempo, Roma, 2013, p. 28.

Tale ambivalenza – che del resto evoca il paradosso istituzionale dei diritti umani<sup>16</sup> – trova nel trattamento giuridico della protezione internazionale un campo di analisi di grande interesse.

A fronte delle vulnerabilità indotte dalle guerre, dai regimi dittatoriali, dal rischio di persecuzioni, dai disastri ambientali, dalle condizioni di povertà estrema, il diritto umanitario internazionale ha opposto lo “scudo”, potente almeno sulla carta, del diritto soggettivo di asilo: un diritto già accolto in tutte le costituzioni postbelliche dei paesi europei e, dal 1967<sup>17</sup>, riconosciuto come diritto umano universale che trova fondamento, secondo l’interpretazione della Convenzione di Ginevra fornita dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nei tre principi di non discriminazione, di non *refoulement* e di non sanzionabilità dell’ingresso illegale sul territorio dello Stato aderente<sup>18</sup>. Al contempo, però, in questi ultimi anni, con l’intensificarsi dei processi migratori dal Sud del mondo e della c.d. crisi dei rifugiati, l’asilo, già strumento giuridico e politico in mano ai governi nazionali, è diventato sempre più un diritto di confine<sup>19</sup>, il cui godimento è subordinato a leggi restrittive sull’ingresso legale, a prassi amministrative arbitrarie e ad accordi bilaterali con paesi di transito che espongono le/i migranti a condizioni di vita gravemente pericolose.

In questa cornice il diritto contribuisce a produrre vulnerabilità che prescindono e si aggiungono alle cause (persecuzioni, conflitti bellici, fattori di discriminazione, ecc.) che determinano l’inclusione dei soggetti nei gruppi “vulnerabili” previsti nei vari documenti giuridici in materia di protezione internazionale e anzi, come si dirà più avanti, la vulnerabilità (nell’accezione particolaristica accolta in tali documenti) rischia di operare come standard restrittivo, in base al quale i diritti delle persone richiedenti asilo sono tutelati se, e solo nella misura in

---

<sup>16</sup>Ossia il paradosso per cui i diritti umani, nati storicamente per tutelare gli individui nei confronti (anzitutto) del potere politico, hanno bisogno di tale potere per trovare riconoscimento e tutela giuridica.

<sup>17</sup>Al 1967, come noto, risale il Protocollo di New York che ha eliminato ogni riserva geografica e temporale contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, pur lasciando liberi gli Stati aderenti alla Convenzione di stabilire eventuali riserve geografiche nella sua applicazione.

<sup>18</sup>Sempre che tale ingresso sia finalizzato alla richiesta di asilo.

<sup>19</sup>A. Sciarba, *Ai confini dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi dall’hot-spot alla decisione della Commissione territoriale*, in «Questione giustizia», 2, 2018, pp. 145-157.

cui, dimostrino di trovarsi in una specifica condizione di vulnerabilità<sup>20</sup>.

## 2. La vulnerabilità nelle fonti giuridiche sulla protezione internazionale

A partire dalla fine degli anni '90 il termine 'vulnerabilità' è entrato a far parte del linguaggio delle fonti giuridiche: ciò è avvenuto dapprima e in misura crescente nel campo del diritto internazionale<sup>21</sup> e dell'Unione europea e poi, a ricaduta, nell'ordinamento nazionale<sup>22</sup>.

Tranne rare eccezioni, i vari documenti normativi che usano il lemma 'vulnerabilità' lo fanno per individuare gruppi o categorie di soggetti "vulnerabili" meritevoli di trattamento o tutela differenziata in ragione di specifiche condizioni, come l'età, il genere o l'orientamento sessuale, spesso senza specificare se la condizione che rende un determinato soggetto o gruppo vulnerabile sia originaria o socialmente prodotta. In ogni caso queste condizioni, contraddistinte da una sorta di eccezionalità rispetto alla presunta regola dell'invulnerabilità, sembrano esprimere un'accezione particolaristica con rischi di stereotipizzazione e di riduzione della capacità e dell'autonomia personale di coloro che compongono i gruppi.

L'esegesi delle formule linguistiche che, nelle fonti giuridiche, utilizzano il concetto di vulnerabilità è rilevante rispetto alla garanzia dei diritti umani nel senso che adottare significati normativi di vulnerabilità, alternativamente particolaristici o universali, può produrre politiche del diritto molto diverse: nel primo caso (accezione particolaristica) si rischia di imporre una *summa divisio* tra "soggetti invulnerabili" titolari dei diritti umani e "soggetti vulnerabili", che, a causa dell'appartenenza

---

<sup>20</sup> Per una lettura critica in questo senso v. D. Morondo Taramundi, *Un nuovo paradigma per l'eguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, cit., pp. 179-200.

<sup>21</sup> L. Peroni, A. Timmer, *Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European Human Rights Convention Law*, in «International Journal of Constitutional Law», 4, 2013, pp. 1056-1085.

<sup>22</sup> M.G. Bernardini, *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive*, cit., pp. 365-384.

a specifici gruppi sociali, necessitano di una continua mediazione di specifici dispositivi giuridici (ad esempio il principio di non discriminazione) per avere accesso, al pari degli altri, ai diritti umani; nel secondo caso (accezione universale), invece, la vulnerabilità viene intesa come una condizione comune a tutti gli individui, a prescindere dal possesso di specifiche qualità (età, genere, orientamento sessuale) o dell'affiliazione ad uno specifico gruppo.

Rispetto alle evocate definizioni, la Dichiarazione di Barcellona del 1998, pur non rappresentando un documento giuridicamente vincolante, sembra aver definito il concetto di vulnerabilità in termini universali, sganciandolo dalla necessaria riferibilità a gruppi vulnerabili o vulnerati a causa di caratteristiche tipiche. Infatti, si chiarisce nel documento:

Vulnerability expresses two basic ideas. (a) It expresses the finitude and fragility of life which, in those capable of autonomy, grounds the possibility and necessity for all morality. (b) Vulnerability is the object of a moral principle requiring care for the vulnerable. The vulnerable are those whose autonomy or dignity or integrity are capable of being threatened. As such all beings who have dignity are protected by this principle. But the principle also specifically requires not merely non interference with the autonomy, dignity or integrity of beings, but also that they receive assistance to enable them to realise their potential. From this premiss it follows that there are positive rights to integrity and autonomy which grounds the ideas of solidarity, non-discrimination and community<sup>23</sup>.

In questo senso, quindi, la vulnerabilità non presupporrebbe, in ogni caso, la mediazione del legame tra individuo e gruppo, ma riguarderebbe universalmente tutte le persone che, in funzione di fattori contingenti, subiscono un *vulnus* alla propria autonomia e dignità.

Prendendo le mosse dal descritto quadro di riferimento, l'ambito della protezione internazionale appare particolarmente significativo. Infatti, anche se la formula linguistica "vulnerabilità" non compare in termini espliciti all'interno della Convenzione di Ginevra del 1951<sup>24</sup>, tale con-

---

<sup>23</sup> V. l. c), par. 4, The Barcelona Declaration on Policy Proposals to the European Commission on Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw (adopted in November 1998 by Partners in the BIOMED II Project), 1998.

<sup>24</sup> In particolare, questa la definizione del concetto di rifugiato contenuta all'art. 1, l. a), n. 1, della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati: «Chiunque, per



etto è stato evocato dalle istituzioni internazionali ed europee in specifici documenti e fonti del diritto. Con riferimento a tale dinamica, limitandoci in questa sede a fornire qualche esemplificazione sintetica, si pongono due interrogativi principali: dove si usa la categoria? Come si usa la categoria?

Il primo interrogativo è utile a fornire una, seppur parziale mappatura, dei materiali giuridici che esplicitamente mobilitano il concetto di vulnerabilità.

Il secondo interrogativo, invece, riguarda la possibilità di esaminare l'esegesi del concetto di vulnerabilità da parte delle istituzioni internazionali, europee e nazionali nello specifico contesto della protezione internazionale. Se, infatti, la protezione internazionale tutela i diritti umani in relazione a fenomeni di grave violazione quali sono le persecuzioni, mettere a fuoco l'impatto del concetto di vulnerabilità su un istituto così rilevante permette di capire se la vulnerabilità favorisca un'applicazione ampia dello status di rifugiato oppure operi come uno standard restrittivo.

Dal primo punto di osservazione (dove si usa il concetto), il diritto ONU in materia di rifugiati, come già chiarito, non utilizza nelle fonti del diritto la vulnerabilità per qualificare i soggetti richiedenti protezione internazionale. Tale nozione, tuttavia, ricorre in altre fonti che riguardano, comunque, fenomeni qualificabili come causa di un fondato timore di subire persecuzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra<sup>25</sup>. In particolare, nel Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone,

---

causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

<sup>25</sup>In questi termini, l'UNHCR ha chiarito a quali condizioni un soggetto vittima di tratta rientri nella definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951; v. UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale. L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, disponibile in <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>.

in particolare donne e bambini (2000), la parola ‘vulnerabilità’ ricorre tre volte con riguardo al fenomeno della tratta. In questo contesto, la vulnerabilità di donne e bambini è qualificata, nel preambolo, come una causa generalizzata di tratta, che si produce quale effetto di specifici fattori di contesto come «la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità» (art. 9, par. 4).

Passando al diritto dell’Unione Europea, il concetto di vulnerabilità rappresenta una categoria giuridica significativa in relazione allo status di richiedenti asilo ed è stato utilizzato sia all’interno della direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche) sia all’interno della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Nella Direttiva Qualifiche, il concetto di vulnerabilità è evocato in relazione a specifici gruppi sociali (persone con disabilità, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone con disturbi psichici e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), con riferimento ai criteri che gli Stati membri devono osservare per decidere sulla revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria<sup>26</sup>. Con riguardo alla direttiva 2013/33/UE, l’art. 21 riconduce la vulnerabilità ad una serie di condizioni che, rendendo il soggetto o il gruppo vulnerabile, devono essere prese in considerazione all’interno dei modelli nazionali di accoglienza dei rifugiati. Infatti:

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Il concetto “particolaristico” di vulnerabilità è stato recepito nel diritto italiano attraverso il decreto legislativo n. 142/2015, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE. In particolare, l’art. 17, enumerando le categorie di soggetti vulnerabili, ha ampliato le caratteristiche perso-

---

<sup>26</sup>Cfr. art. 19, par. 3, direttiva 2011/95/UE.

nali che possono aver causato persecuzioni. Infatti, ai sensi dell'art. 17, le forme gravi di violenza vengono ricondotte anche all'orientamento sessuale o all'identità di genere del richiedente protezione. In un'ulteriore prospettiva, rispetto al rischio per molti richiedenti asilo di essere vittima di tratta in Italia, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, in collaborazione con l'UNHCR, ha stilato specifiche Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, come si puntualizza nel documento,

le Linee Guida stabiliscono le Procedure Operative Standard da adottarsi nel corso del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale che si svolge presso le Commissioni territoriali per favorire l'emersione e l'identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale e per consentire che esse usufruiscano, dove possibile, delle misure di assistenza e tutela adeguate<sup>27</sup>.

In questo contesto, la definizione del concetto di vulnerabilità è tratta dalla direttiva dell'Unione Europea 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Nel testo della direttiva, la posizione di vulnerabilità è qualificata, come una dinamica in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2). Questa definizione sembra, almeno in parte e seppure rispetto al fenomeno della tratta, non limitarsi al modello particolaristico di vulnerabilità, ma aprire ad una declinazione più universale. Infatti, situazioni di totale assenza di libero arbitrio della persona, rispetto a dinamiche di coercizione, possono riguardare, potenzialmente, tutti i soggetti e non solo le donne o i minori.

Rispetto alle fonti evocate, che sembrano enfatizzare un uso particolaristico del concetto di vulnerabilità, l'uso della categoria da parte delle istituzioni internazionali sembra essersi declinato in due ulteriori movimenti: allargamento del concetto ad altri gruppi sociali; uso della vulnerabilità per riconoscere garanzie estranee al modello internazionale ed europeo di protezione internazionale.

Dal primo punto di vista (allargamento a "nuovi" gruppi vulnerabili), la vulnerabilità è stata messa in relazione dall'UNHCR con l'espe-

---

<sup>27</sup> Commissione nazionale per il diritto di asilo-UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, agosto 2017, 7 ss.

rienza persecutoria delle persone transgender. Come ha osservato, infatti, l'Alto Commissariato per i rifugiati, in specifiche linee guida dedicate alle domande di status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere:

Le persone transgender, in quanto parte di un gruppo ancora meno numeroso, spesso avranno diverse esperienze di persecuzione, ad esempio, in relazione all'accesso a cure mediche o a causa di un maggior rischio di esposizione a danno, se la loro identità di genere non è legalmente riconosciuta (se ad esempio non possono cambiare nome e sesso nel registro civile). Tale vulnerabilità può manifestarsi quando ad esempio a una persona transgender viene chiesto dalle autorità di produrre documenti di identità e il suo aspetto fisico non corrisponde al sesso indicato nei documenti. Qualcuno che sta cercando di cambiare sesso o ha cambiato sesso potrebbe essere percepito come particolarmente provocatorio rispetto alle concezioni prevalenti sui ruoli di genere.

Da un diverso punto di vista, l'Ufficio europeo per il diritto di asilo, ha evocato, all'interno delle *EASO. Researching the situation of lesbian, gay, and bisexual persons (LGB) in countries of origin* del 2015, uno specifico documento del *Swedish Migration Board*, che utilizza il concetto di vulnerabilità per qualificare l'effetto di vulnerabilizzazione che si produce a danno dei richiedenti asilo LGBT, a causa della scarsità di materiali e report internazionali utili a ricostruire il contesto di provenienza. In molti casi, infatti, la mancanza di *Country of Origin Information* (c.d. COI) sulle condizioni di vita delle persone LGBT nel paese di origine, le espone al rischio di non essere ritenute credibili dall'autorità nazionale che valuta la domanda e, quindi, di essere, ulteriormente, vulnerate dall'applicazione dello status di rifugiato all'esperienza persecutoria.

Dal secondo punto di vista (garanzie innovative), con riguardo alla diversa fattispecie della "protezione umanitaria"<sup>28</sup>, la Corte di Cassa-

---

<sup>28</sup> In particolare, anche se la c.d. protezione umanitaria è stata abrogata a seguito del D.L. n. 113/2018 poi convertito nella L. n. 132/2018, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, in un recentissimo arresto giurisprudenziale ha riconosciuto che l'abrogazione del permesso per motivi umanitari riguarda solamente coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legge; v. C. Cass., S.U., sentenza del 24 settembre 2019, n. 29460. Tale decisione, quindi, superando un contrasto giurisprudenziale tra due sezioni della stessa Cassazione, ha confermato l'applicabilità della protezione umanitaria a tutte le domande precedenti all'entrata in vigore del decreto legge.

zione ha definito un modello di giudizio comparativo di accertamento della vulnerabilità<sup>29</sup>. In particolare, il confronto tra il contesto di partenza e quello di arrivo, in relazione all'esigenza di garantire effettivamente i diritti fondamentali della persona, deve tener conto anche della «conquistata condizione d'integrazione socio economica e (...) verificare se il rientro determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese»<sup>30</sup>. A parere della Corte, la vulnerabilità può essere accertata, quindi, attraverso un bilanciamento tra l'integrazione sociale in Italia e la situazione esistente nel Paese di origine, nell'ambito di una complessiva valutazione della condizione personale del richiedente. I motivi della partenza, infatti, possono contribuire a qualificare le concrete dinamiche di grave violazione dei diritti umani esistenti nel paese di origine.

L'uso della vulnerabilità, nelle sue diverse dimensioni, sembra reiterare il ricorso ai modelli particolaristici già osservati nei testi giuridici. In questi termini, rimane l'interrogativo sulla problematicità, nel contesto della protezione internazionale, di stabilire attraverso la vulnerabilità corrispondenze obbligate tra persecuzione e specifici gruppi sociali, soprattutto quando la persecuzione ha dimensione plurale ed è il frutto della somma o dell'intersezione tra diverse caratteristiche della persona<sup>31</sup>. In questo senso, ad esempio, una persona omosessuale può essere perseguitata in ragione dell'intersezione tra il suo orientamento sessuale e la sua affiliazione religiosa e in questo caso ridurre la vulnerabilità al solo dato dell'orientamento sessuale non coglie la complessità della dinamica persecutoria, ma rischia di ridurla a stereotipi di soggetti vulnerati.

### 3. *Questo volume*

Rispetto all'accezione (particolaristica) di vulnerabilità ricorrente nel linguaggio delle fonti giuridiche in tema di protezione internazionale, i contributi pubblicati in questo volume, specie se riletti alla luce della

---

<sup>29</sup> V. C. Cass., Sez. I Civ., sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455.

<sup>30</sup> *Ivi*, punto 6 del *Considerato in diritto*.

<sup>31</sup> D. Ferrari, *Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di rifugiato*, in D. Ferrari, F. Mugnaini (a cura di), *L'Europa come rifugio? Lo status di rifugiato tra diritto e società*, Betti Editore, Siena, 2019, pp. 77-96.

breve semantica della vulnerabilità abbozzata all'inizio, mostrano di fare un uso critico della categoria in esame secondo due direttrici tra loro compatibili e anzi, in qualche misura, complementari.

In primo luogo, anche quando l'attenzione è specificatamente rivolta a soggetti spesso inseriti a pieno titolo dal legislatore all'interno dei c.d. gruppi vulnerabili (è il caso delle donne vittime di tratta, dei minori stranieri non accompagnati o dei rifugiati per motivi religiosi), viene posta in luce l'importanza di guardare alla vulnerabilità come esperienza particolare, contestuale e diversificata degli individui che ne fanno parte. Adottare le lenti della vulnerabilità così intesa presenta alcuni vantaggi sotto il profilo euristico. Anzitutto, come ci ricorda Giorgia Serughetti nel saggio di apertura del volume, tale prospettiva può favorire l'identificazione e la comprensione dei fattori, spesso molteplici, che contribuiscono a determinare una situazione di vulnerabilità individuale: questi «non includono solo situazioni di conflitto armato, instabilità politica, emergenze umanitarie, crisi ambientali, ma anche diseguaglianze strutturali nell'accesso alle risorse, discriminazioni e violenze basate su genere, razza, etnia, religione, orientamento sessuale, anche in varia combinazione tra loro». Si tratta di fattori – aggiungiamo – che non riguardano solo qualità personali e/o cause di vulnerabilità prodotte nel contesto di partenza, ma spesso coinvolgono ostacoli che la/il migrante sperimenta nei luoghi di transito e nel contesto di arrivo (come accade, tra gli altri, ai rifugiati per motivi religiosi a cui è dedicato il contributo di Daniele Ferrari). Prendere sul serio la dimensione particolare e situata della vulnerabilità può poi consentire di allargare lo sguardo anche alla condizione di quei soggetti che, non rientrando nelle categorie dei gruppi qualificati come vulnerabili, rischiano di rimanere privi di tutela; al contempo, può favorire l'acquisizione di una maggiore sensibilità nei confronti del modo in cui i diversi fattori di vulnerabilità si intersecano tra loro, esponendo le/i migranti a forme di discriminazioni intersezionali, della cui specificità, come segnala Paola Parolari nel suo contributo dedicato alle donne migranti musulmane, il diritto «dovrebbe provare (...) a tenere conto».

In secondo luogo, l'ulteriore chiave di lettura, spesso intrecciata alla precedente, che emerge dai contributi proposti è quella dello smascheramento delle forme di vulnerabilità socialmente indotte o di "vulnerabilizzazione" (c.d. vulnerabilità derivativa e "patogenica"<sup>32</sup>) che, come

---

<sup>32</sup>C. Mackenzie, *The Importance of Relational Autonomy and Capabilities of an Ethics of Vulnerability*, in C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (a cura di), *Vulnerability: New*

già anticipato, i dispositivi giuridici e istituzionali dovrebbero rimuovere e invece spesso contribuiscono ad alimentare. È il caso della vulnerabilità prodotta dalle norme restrittive in materia di immigrazione vigenti nei paesi di arrivo a cui sono dedicati, con specifico riferimento all'ordinamento giuridico italiano, i saggi, rispettivamente, di Francesco Mazza Galanti e di Isabel Fanlo Cortés. Ma anche quello della vittimizzazione secondaria prodotta dalle prassi amministrative altamente discrezionali che scandiscono l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure e al sistema di accoglienza con tutte le sue disfunzioni. Sotto questo profilo, come mostra bene il saggio di Alessandra Sciarba, è emblematica la condizione dei minori stranieri non accompagnati, quali soggetti in bilico tra lo *status* di minorenni (destinatari, in quanto tali, di una protezione speciale da parte dell'ordinamento) e quello di stranieri (al centro di politiche di controllo dei confini dove prevalgono invece istanze securitarie). Se, sulla carta, le norme poste a tutela dei minori migranti "soli" sembrano considerare la loro condizione di vulnerabilità come una qualità intrinseca, un dato indipendente dagli elementi di contesto in cui essi si trovano a vivere, nei fatti, tale condizione risulta fortemente aggravata dalle procedure estenuanti a cui queste giovani persone sono sottoposte al loro arrivo durante la fase stragiudiziale culminante, quando tutto va bene, nell'audizione di fronte alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale dislocate sul territorio nazionale.

Proprio la fase della valutazione della credibilità delle "storie" dei richiedenti asilo, se rischia di costituire un momento particolarmente "vulnerante" per i protagonisti di quelle storie, chiama in causa cognizioni e competenze diverse, richiedendo un approccio necessariamente multidisciplinare. In questa consapevolezza, i contributi che seguono cercano di far dialogare punti di vista e professionalità diverse: quelle del magistrato, come Francesco Mazza Galanti, competente a decidere sui ricorsi nei confronti delle decisioni adottate dalle commissioni territoriali; quelle dell'avvocato, come Damiano Fiorato, chiamato a prestare particolare attenzione all'ascolto del richiedente, senza rinunciare, se necessario, al-

---

*Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 33-59. La vulnerabilità c.d. patogenica (*pathogenic vulnerability*) può essere considerata come quel particolare tipo di vulnerabilità derivativa, socialmente prodotta, che dipende da situazioni di oppressione, ingiustizia o anche dagli effetti collaterali dei rimedi predisposti per superare tali situazioni.

la collaborazione con altre figure professionali; quelle del sociologo, come Dany Carnassale, che nel suo scritto, specificatamente dedicato alla protezione internazionale per motivi riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere, mostra come le acquisizioni maturate nel campo della ricerca sociale e dell'antropologia applicata siano essenziali per la comprensione dei vissuti delle persone LGBT e dei modi in cui queste sono talvolta portate a ricostruire le proprie storie, nonché per svelare fraintendimenti culturali e rappresentazioni stereotipate che spesso condizionano le loro interazioni con operatori e altri soggetti istituzionali.

Infine, a riprova delle molteplici forme di "vulnerabilizzazione" a cui possono essere esposti le/i richiedenti asilo, il saggio di Laura Scudieri riporta l'attenzione su un fenomeno specifico forse meno esplorato, ma non per questo meno preoccupante: quello dell'impatto sui processi migratori delle piattaforme digitali, responsabili di aver potenziato le pratiche di sorveglianza che, grazie agli sviluppi tecnologici, tendono ad assumere caratteri sempre più invasivi.

Chiude poi la raccolta il contributo di Matteo Buffa, coordinatore della clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale dell'Università di Genova: la sua testimonianza sulle attività svolte dagli studenti a supporto delle persone richiedenti asilo nella preparazione del colloquio di fronte della commissione territoriale lascia intravedere spiragli di resilienza, ossia la possibilità, per queste persone, di dotarsi di strumenti con cui fronteggiare una prova difficile da superare senza risorse adeguate.

Ci pare che ogni saggio qui ospitato, a suo modo, contribuisca ad aggiungere un tassello a quella già ampia riflessione scientifica impegnata a fornire una ricostruzione del fenomeno migratorio alternativa rispetto a quella troppo spesso veicolata dalla paura e dai toni emotivi del discorso pubblico (mediatico e politico), nonché consapevole della complessità e del carattere strutturale delle eterogenee dinamiche che lo caratterizzano.



# DONNE VULNERABILI, SOGGETTI RESILIENTI: LE VITTIME DI TRATTA RICHIEDENTI ASILO, TRA BISOGNI DI PROTEZIONE E DOMANDE DI RICONOSCIMENTO

di *Giorgia Serughetti\**

SOMMARIO: 1. Soggetti vulnerabili, soggetti di diritti. – 2. Chi è la vittima di tratta? – 3. L’etichetta della vittima e l’azione umanitaria. – 4. Ripensare vulnerabilità e *agency*. – 5. Conclusioni. Ripensare protezione e riconoscimento.

Nel contesto della migrazione su larga scala che ha interessato l’Italia e l’intera Unione Europea a partire dal 2013, e che ha portato il discorso politico e mediatico a parlare di “crisi dei rifugiati”<sup>1</sup>, un fenomeno rilevante è stato l’aumento di donne nigeriane arrivate via mare, di cui, data l’esistenza di reti consolidate di tratta e sfruttamento che operano tra l’Europa e il paese africano, si sospetta siano destinate alla prostituzione coatta o ad altre forme di sfruttamento come l’accattonaggio e il lavoro forzato.

---

\* Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università Milano Bicocca.

<sup>1</sup>Ciò che è stata chiamata “crisi dei rifugiati” ha denotato, più propriamente, la difficoltà delle istituzioni europee e dei paesi membri di rispondere a un fenomeno che si può considerare l’esito della combinazione tra restrizione progressiva dei canali di migrazione legale nell’Unione Europea, e instabilità politica e conflitti in vaste aree dell’Africa e del Medio Oriente, di cui molti paesi del mondo portano una parte di responsabilità. Si vedano: S.M. Holmes, H. Castaneda, *Representing the “European refugee crisis” in Germany and beyond: Deservingness and difference, life and death*, in «American Ethnologist», vol. 43, n. 1, 2016, pp. 12-24; J. Freedman, *Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean “Crisis”*, in «Journal of Refugee Studies», 2016.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ritiene che si trovi in una simile situazione circa l'80% delle donne appartenenti a questo collettivo nazionale, all'interno dei flussi in arrivo via mare<sup>2</sup>. Se il loro numero è andato triplicandosi di anno in anno, tra il 2014 e il 2016, con numeri elevati anche nel 2017<sup>3</sup>, è quindi andato parallelamente aumentando anche quello delle potenziali vittime di tratta:

A seguito di colloqui con le migranti e sulla base di indicatori sviluppati nel corso degli anni, l'Organizzazione ritiene che la maggior parte di queste donne, sia destinata allo sfruttamento sessuale. Da sole o sotto il controllo di fantomatici mariti, fidanzati, sorelle putative, o vere e proprie sfruttatrici – le cosiddette madame – le migranti arrivano in gruppi sempre più cospicui confermando l'ipotesi che la via dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo sia ora anche un'importante rotta del traffico di esseri umani<sup>4</sup>.

Spesso, emerge dalle testimonianze raccolte nel contesto di arrivo, sono persone già sfruttate lungo la rotta migratoria africana, in partico-

---

<sup>2</sup>OIM, *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: Dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per la migrazione*, rapporto di ricerca, Roma, 2017.

<sup>3</sup>Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, dopo anni in cui il numero delle donne provenienti dalla Nigeria ha avuto un andamento altalenante nella conta degli ingressi irregolari, nel 2014 le nigeriane arrivate in Italia sono state 1.454, più del triplo rispetto al 2013. Nel 2015 questa tendenza all'aumento si è confermata, raggiungendo il numero di 5.633 donne, che è quattro volte il totale dell'anno precedente, e un quarto di tutti gli arrivi dalla Nigeria. Nel 2016 gli arrivi di donne sono saliti a 11.009, in parallelo con l'incremento del numero complessivo di persone provenienti da quel paese (37.551). Infine, nel 2017, in un contesto di generale riduzione dei flussi via mare conseguente alla stipula di accordi per il controllo delle frontiere tra Italia e Libia, si sono avuti 5.425 ingressi via mare di nigeriane, pari al 30% degli arrivi dalla Nigeria.

<sup>4</sup>OIM, *Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – ottobre 2015*, rapporto di ricerca, Roma, 2016, p. 5. Sul reclutamento, le forme di assoggettamento e i modelli di sfruttamento impiegati nella tratta delle nigeriane esiste una vasta letteratura. Si vedano, tra gli altri: F. Carchedi, V. Tola (a cura di), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento*, Ediesse, Roma, 2008; Unicri, *Trafficking of Nigerian Girls in Italy. The Data, the Stories, the Social Services*, rapporto di ricerca, Torino, 2010; I. Aikpitanyi, *Cinquecento storie vere. La tratta delle ragazze africane in Italia*, Ediesse, Roma, 2010; A. Akinyoade, F. Carchedi (a cura di), *Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive*, Ediesse, Roma, 2013.

lare in Libia, dove vengono usate come merce di scambio tra organizzazioni che gestiscono il traffico internazionale di migranti, o sono costrette a prostituirsi, o sono detenute e quindi abusate, violentate, torturate da trafficanti e militari, e in seguito “liberate” e condotte in Europa per azione delle persone interessate a sfruttarne il lavoro<sup>5</sup>.

La maggioranza delle donne nigeriane che arrivano via mare presenta poi domanda d’asilo in Italia<sup>6</sup>, cosicché negli stessi anni in cui è andato aumentando il loro numero all’interno dei flussi in arrivo è cresciuta anche la componente femminile di questa nazionalità all’interno della popolazione dei richiedenti asilo<sup>7</sup>. Questo elemento, unito alla consapevolezza della presenza di situazioni di tratta all’interno degli attraversamenti irregolari del Canale di Sicilia, evidenzia in modo specifico la convergenza, in atto da anni, non solo tra i fenomeni della tratta di persone (*trafficking*) e del traffico di migranti (*smuggling*), oggetto di definizioni distinte negli strumenti del diritto internazionale<sup>8</sup>, ma anche delle esperienze di migrazione volontaria e involontaria, per lavoro e per asilo. Fenomeni che il diritto, la politica e le scienze umane e sociali nominano e trattato attraverso categorie diverse – come quelle di migrazione economica, asilo, tratta – si trovano sovrapposti, generando identità migratorie complesse.

In questo contributo, a partire dal caso delle donne che migrano irregolarmente dalla Nigeria, potenziali vittime di tratta e che presentano domanda d’asilo in Italia, metterò in evidenza i problemi specifici che nascono dalla difficoltà di scindere i diversi segmenti delle migrazioni secondo le partizioni che sono state costruite dalla normativa interna-

---

<sup>5</sup> AA.VV., *Inter/Rotte: storie di tratta, percorsi di resistenze*, Sapere solidale, Roma, 2016.

<sup>6</sup> Per un’analisi della crescita della componente femminile nelle migrazioni forzate via mare attraverso il Mediterraneo e l’applicazione di un’ottica di genere nell’analisi dell’esperienza dell’asilo, rimando al mio: *Richiedenti asilo e vittime di tratta. Le donne fra vulnerabilità e resilienza*, in C. Marchetti, B. Pinelli (a cura di), *Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, Cortina, Milano, 2017.

<sup>7</sup> Secondo i dati dell’Eurostat, le domande d’asilo presentate da donne nigeriane sono andate aumentando di anno in anno, sia in numero assoluto sia in percentuale sul totale dei richiedenti asilo della stessa nazionalità: 1.780 (su 10.135) nel 2014, 4.085 (su 18.145) nel 2015, 7.665 (su 27.105) nel 2016, 8.505 (su 25.500) nel 2017.

<sup>8</sup> J. Bhabha, M. Zard, *Smuggled or Trafficked?*, in «Forced Migration Review», n. 25, 2006, pp. 6-8; L. Achilli, G. Sanchez, *Introducing the human smugglers roundtable*, in «Open Democracy», 26 marzo 2016.

zionale, regionale e nazionale di riferimento, e di riconoscere i diritti in essa prevista. In particolare, descriverò questi problemi come derivanti non da una carenza del quadro legislativo, ma dall'applicazione di identità normative e burocratiche rigide a soggettività sempre più fluide. Parlerò quindi di pratiche di "etichettamento"<sup>9</sup> in atto nell'identificazione, accoglienza e protezione delle richiedenti asilo potenziali vittime di tratta, indicando con questo termine l'impiego implicito o esplicito da parte degli attori istituzionali e umanitari di categorie come quelle di "vera" o "falsa" richiedente asilo, ma anche di "persona vulnerabile" e di "vittima", che inducono la necessità per i soggetti *target* di conformarsi a determinati requisiti, esponendo al rischio di esclusione o espulsione chi non performa il copione della "vera vittima".

Intendo sostenere che la ragione per cui l'agire effettivo delle donne che entrano in contatto con l'offerta di accoglienza e protezione non sempre corrisponde alle aspettative veicolate dalle identità burocratiche è legata a stereotipi di genere e coloniali sulla «donna del Terzo Mondo»<sup>10</sup> che segnano pesantemente le etichette utilizzate, e a una visione riduttiva della vulnerabilità dei soggetti che mal si concilia con condotte che sembrano contraddire la condizione di vittima.

Al fine di mostrare gli effetti negativi degli approcci etichettanti e aprire prospettive alternative per pensare la risposta pubblica ai bisogni di protezione di donne richiedenti asilo e vittime di tratta, proporrò quindi una riflessione sull'idea di vulnerabilità che, richiamando una letteratura filosofica elaborata principalmente in seno al pensiero femminista, ne mostri l'integrazione e non opposizione con la capacità di *agency* dei soggetti. A partire da una simile visione sarà possibile sostenere la necessità di una risposta pubblica alle situazioni di vulnerabilità che sia fondata tanto sul riconoscimento dei bisogni di protezione quanto sul rispetto delle decisioni delle donne su sé stesse.

---

<sup>9</sup>R. Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, in «Journal of Refugee Studies», vol. 4, n. 1, 1991, pp. 39-62; Id., *More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization*, in «Journal of Refugee Studies», vol. 20, n. 2, 2007, pp. 172-192.

<sup>10</sup>C.T. Mohanty, *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, in «Boundary 2», vol. 12, n. 3, 1984, pp. 333-358.

## 1. Soggetti vulnerabili, soggetti di diritti

Nel contesto delle politiche migratorie fortemente restrittive messe in atto dai paesi europei, sono andate crescendo e strutturandosi negli anni non solo le organizzazioni per il trasporto illegale di migranti (*smuggling*) attraverso il Mediterraneo, ma anche le reti criminali che offrono a donne e ragazze che non dispongono delle risorse necessarie l'opportunità di raggiungere gratuitamente il paese di destinazione, e la promessa di un lavoro all'arrivo, vincolandole però alla restituzione di un ingente debito, o assoggettandole a forme di sfruttamento diretto. È ciò che il *Protocollo di Palermo* delle Nazioni Unite<sup>11</sup> definisce appunto *trafficking*, o tratta in italiano:

il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi (art. 3).

Il consenso di una vittima allo sfruttamento, aggiunge il Protocollo, è da considerare irrilevante nei casi in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi elencati, tra cui si può notare l'«abuso di una posizione di vulnerabilità».

Inoltre, la clausola di salvaguardia (art. 19) afferma che nessuna disposizione ivi contenuta «pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non respingimento ivi previsto».

---

<sup>11</sup> Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione della tratta di persone, in particolare donne e bambini (noto anche come "Protocollo sulla tratta"), adottato congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, 2000.

Tale indicazione, contenuta anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005), nelle direttive europee 2011/95/UE (direttiva "qualifiche"), 2013/32/UE (direttiva "accoglienza"), 2011/36/UE (tratta di esseri umani), e nei relativi decreti di recepimento nella legislazione italiana<sup>12</sup>, mostra che il quadro normativo vigente è «assolutamente coerente nello stabilire che l'essere riconosciuta vittima della tratta di esseri umani non solo non debba precludere il diritto di cercare e di godere dell'asilo ma implichi per gli Stati un preciso obbligo di garantire l'accesso alle procedure per la domanda di protezione internazionale in modo equo ed efficace»<sup>13</sup>.

La possibilità che alcune esperienze di tratta rientrano nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra è stata riconosciuta anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con le Linee guida *L'applicazione della Convenzione di Ginevra e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, dove è illustrato ciò che costituisce in questi casi «fondato timore di persecuzione», quali sono gli «agenti di persecuzione» e il nesso causale «per ragioni di» razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale od opinione politica che deve essere soddisfatto affinché possa essere riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951.

Secondo l'UNHCR, all'esperienza di tratta sono inerenti forme di grave violazione dei diritti umani che «generalmente costituiscono persecuzione»: rapimento, detenzione, stupro, riduzione in schiavitù sessuale, prostituzione forzata, lavoro forzato, prelievo di organi, percosse, riduzione alla fame, negazione di cure mediche. In particolare, «il reclu-

---

<sup>12</sup>Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 – Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 – Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

<sup>13</sup>P. Degani, *Richiedenti asilo e vittime di tratta nel quadro dei flussi migratori misti tra differenziazione dei sistemi di protezione e necessità di coordinamento dei meccanismi di referral*, in «Pace diritti umani», n. 2, 2011, p. 101.

tamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale è una forma di violenza legata al genere, che può costituire persecuzione»<sup>14</sup>. La vittima, anche se uscita dalla tratta, potrebbe subire protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel paese d'origine: potrebbe essere oggetto di ritorsioni (inclusa l'uccisione) o di possibili nuove esperienze di tratta. La vittima inoltre potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia o della comunità di appartenenza e, in alcuni casi, da parte delle autorità.

Rimane comunque indispensabile verificare la conformità di queste situazioni rispetto ai requisiti della Convenzione.

Per quanto riguarda gli agenti di persecuzione, la tratta di esseri umani è generalmente posta in essere da organizzazioni criminali e quindi da privati, non da autorità statali; tuttavia è indispensabile considerare se il paese di provenienza ha nel proprio ordinamento leggi idonee a prevenire e contrastare la tratta, e se è in grado di garantire protezione, sicurezza e reintegrazione alle vittime. Non si possono infatti escludere situazioni in cui le attività di *trafficking* siano di fatto tollerate dalle autorità statali o addirittura favorite e facilitate da funzionari di polizia o comunque da agenti pubblici corrotti<sup>15</sup>.

Il «fondato timore di persecuzione», che porta il rifugiato a non potere o non volere avvalersi della protezione del proprio paese, può essere sorto anche successivamente alla partenza. Resta da determinare il collegamento tra questo timore e uno dei «motivi» contenuti nella definizione di rifugiato. Posto che la tratta di persone è un'impresa motivata principalmente dal profitto, e non dalla persecuzione sulla base di una delle fattispecie previste dalla Convenzione, l'UNHCR riconosce tuttavia che alcune vittime possano essere «vulnerabili nei confronti dei trafficanti proprio come risultato di caratteristiche contenute nella definizione di rifugiato della Convenzione del 1951»<sup>16</sup>, per esempio alcune persone potrebbero essere particolarmente a rischio in quando protetti in maniera meno efficace dalle autorità del paese d'origine a causa della

---

<sup>14</sup>UNHCR, *Linee Guida sulla Protezione Internazionale No. 7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, 2006.

<sup>15</sup>P. Degani, *Richiedenti asilo e vittime di tratta*, cit.

<sup>16</sup>UNHCR, *Linee Guida*, cit.

loro “razza” o gruppo etnico o nazionale, o per le loro opinioni religiose o politiche. Inoltre, alcuni individui possono essere presi di mira in ragione della loro appartenenza a un particolare gruppo sociale: «alcune categorie specifiche di minori o di donne potrebbero risultare particolarmente vulnerabili alla tratta e potrebbero costituire un gruppo sociale ai sensi della definizione di rifugiato»<sup>17</sup>.

All'interno del Sistema europeo comune d'asilo (CEAS), le vittime di tratta sono poi riconosciute, oltre che come soggetti titolari del diritto di accedere alla protezione internazionale, come portatrici di speciali vulnerabilità, che richiedono risposte coordinate ed efficaci in fase di accoglienza. Appartengono infatti alla serie di categorie definite “vulnerabili”, accanto alle donne sole, con figli, in gravidanza o in fase di allattamento, ai minori non accompagnati, alle vittime di torture, stupri o di altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale<sup>18</sup>.

In particolare, ai richiedenti protezione internazionale che siano identificati come vittime di tratta è previsto che si applichi «il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»<sup>19</sup>, ovvero le disposizioni per la protezione sociale incluse nel Testo Unico sull'immigrazione, pensate per consentire alla persona di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale, indipendentemente dalla volontà di presentare una formale denuncia degli sfruttatori e di testimoniare in un procedimento penale. Secondo l'orientamento delineato dalle Linee guida *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, pub-

---

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> In base al D.Lgs. n. 142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza previste per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale tengono conto «della specifica situazione delle persone vulnerabili», tra cui sono annoverate, oltre ai minori, i disabili, gli anziani, anche «le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali» (art. 17).

<sup>19</sup> D.Lgs. n. 142/2015.



blicate nel 2017 da Ministero dell'Interno e UNHCR, le stesse previsioni si applicano a persone appena giunte sul territorio italiano, anche in presenza della volontà di fare domanda di protezione internazionale, e in assenza di indicazioni di uno sfruttamento che sia già in corso.

Le vittime di tratta richiedenti asilo possono dunque beneficiare di un doppio binario di protezione<sup>20</sup>, che corrisponde al riconoscimento di un diritto (di accesso alla procedura d'asilo) e di una vulnerabilità, relativa all'esperienza della tratta.

La nozione di vulnerabilità manca di una definizione univoca all'interno del diritto internazionale sulla tratta, ma è richiamata in diversi strumenti, specialmente in connessione con il menzionato «abuso di una posizione di vulnerabilità», definito come «*any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved*»<sup>21</sup>.

La nozione di vulnerabilità è utilizzata, innanzitutto, per indicare le caratteristiche personali e condizioni di contesto che rendono alcune persone più esposte al reclutamento da parte di agenti del *trafficking*. A questo proposito la *Legislative Guide* del Protocollo di Palermo parla di «*specific positions of vulnerability such as illegal or uncertain immigration or residency status, minority status, or conditions such as illness, pregnancy, or physical or mental disability*». Sono inoltre enumerati alcuni fattori che aggravano la vulnerabilità al rischio di tratta, in particolare di donne e bambini, per esempio la povertà, il sottosviluppo, la mancanza di pari opportunità.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta, nella *Relazione esplicativa* chiarisce ulteriormente che la vulnerabilità di cui i responsabili di questo crimine possono abusare può essere di qualsiasi tipo: «fisica, psicologica, affettivo, familiare, sociale od economica. Questa situazione potrebbe, ad esempio, essere una situazione amministrativa precaria o illegale, una situazione di dipendenza economica o uno stato di salute fragile. In breve, si tratta dell'insieme delle situazioni di estrema difficoltà che possono indurre un essere umano ad accettare di essere sfruttato»<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> AA.VV., *Vittime di tratta e richiedenti/titolari protezione internazionale*, rapporto di ricerca nell'ambito del Progetto NOTRATTA, 2014.

<sup>21</sup> *Legislative Guide for the implementation of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime*.

<sup>22</sup> *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la*